



**Comune di Montevarchi
(Provincia di Arezzo)**

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con Delibera C.C. n. 49 del 30.05.2017

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità del Servizio
Articolo 2:	Finalità Educative ed obiettivi
Articolo 3:	Accesso
Articolo 4	Calendario e tipologia dei servizi
Articolo 5:	Modalità di ammissione al servizio
Articolo 6	Contributo per la frequenza
Articolo 7	Personale
Articolo 8 -	Informazione e trasparenza sulla gestione dei servizi
Articolo 9 -	Organismi di partecipazione
Articolo 10 -	Assemblea del Nido
Articolo 11	Il Consiglio del nido
Articolo 12	Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Servizio

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli Art.. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Montevarchi.

2. Il Comune di Montevarchi concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per la prima infanzia.

3. I bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il comune di Montevarchi opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.

4. I bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo.

5. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno del Servizio.

6. L'amministrazione comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori.

7. Gli educatori sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguitamento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento. Godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.

Articolo 2 - Finalità Educative ed obiettivi

1. L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisce alla prima infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psico-fisico e sociale attraverso un intervento educativo di cui il bambino è il vero protagonista.

2. In questo quadro l'Asilo Nido collabora con la famiglia secondo le finalità indicate dalla legge nazionale e regionale.

3. In particolare concorre a:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

4. L'Asilo Nido, persegue le finalità di cui al comma 1 nel quadro della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari ed in particolare con la scuola dell'infanzia.

Articolo 3 - Accesso

1. Possono accedere al nido d'infanzia a tutti i bambini dal compimento del 3° mese fino a 3 anni di età di qualunque nazionalità e apolidi.
2. Possono accedere anche cittadini non residenti nel Comune di Montevarchi a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
3. Coloro che maturano il 3° anno durante l'anno acquisiscono il diritto di frequenza fino alla chiusura dell'anno scolastico.

Articolo 4 - Calendario e tipologia dei servizi

1. Il nido d'infanzia del Comune di Montevarchi segue il calendario scolastico regionale relativo alla scuola dell'infanzia per 42 settimane con attività per cinque giorni settimanali, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore e/o motivazioni fondate che il Comune stesso si trovi a dover adottare, previo preavviso all'utenza.
2. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra le ore 7,30 e le ore 16,30 ed al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
3. Il rapporto fra educatrici e bambini è quello stabilito dal Regolamento Regionale (1/6 fino a 12 mesi; 1/7 da 12 a 23 mesi; 1/10 da 24 a 36 mesi calcolato sulla base del numero dei bambini iscritti). Nella sezione in cui sia presente un bambino portatore di handicap viene assicurata la presenza di personale idoneo.
4. E' prevista inoltre, su richiesta dell'utenza, la possibilità di prolungamento di detti servizi nel mese di luglio da definirsi nel numero di accesso e nelle modalità con atto successivo di Giunta Comunale.
5. I nidi d'infanzia del Comune di Montevarchi funzionano secondo tipologie differenziate di orario a domanda delle famiglie e secondo le seguenti modalità organizzative coerenti con la programmazione educativa:
 - orario a tempo corto antimeridiano: 7.30-14.00 (comprensivo del pranzo);
 - orario a tempo corto antimeridiano: 7.30-12.00 (senza pranzo);
 - orario a tempo lungo: 7.30-16.30 (comprensivo del pranzo e del riposo).
 - Orario pomeridiano : 12-16.30 (comprensivo del pasto)
 - Orario pomeridiano : 13-16.30 (senza pasto)
6. La Giunta Comunale, a fronte di nuove esigenze delle famiglie, potrà valutare nel corso dell'anno educativo l'attivazione di servizi aggiuntivi.

Articolo 5 - Modalità di ammissione al servizio

1. Ogni anno, in tempi congrui alle esigenze delle famiglie e alle necessità amministrative ed organizzative, attraverso apposito bando, viene promossa la campagna di iscrizione al servizio del nido, per l'anno educativo successivo. I competenti uffici predispongono apposita modulistica, riportante tutte le notizie utili all'iscrizione (le modalità, le condizioni, i criteri di ammissione e le eventuali facoltà di rinuncia all'ammissione alla graduatoria).

2. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

3. In fase di presentazione della domanda i dati forniti sono autocertificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Alla scadenza del bando, il Comune di Montevarchi, attraverso il competente ufficio, provvede ad istruire le domande pervenute, formulando le graduatorie provvisorie dei nidi per i quali è stata messa a bando l'iscrizione. Ad ogni utente sarà attribuita una fascia oraria (tempo lungo e tempo corto) sulla base della richiesta espressa.

5. Hanno diritto all'accesso al servizio i bambini che si trovano nei seguenti casi:

- frequenza dei bambini nel precedente anno;
- inserimento bambini disabili;
- situazioni di disagio familiare su segnalazione del servizio sociale;

6. Per la determinazione delle graduatorie indicate ai precedenti commi, qualora le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, verranno rispettati i seguenti criteri:

- mancanza di un genitore (orfani; madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale)
- separazioni legali, divorzi e nuclei monoparentali
- presenza di genitore o altri figli coabitanti con invalidità o disabilità
- presenza di genitore al quale vengano sospese le responsabilità genitoriali
- presenza di altro familiare coabitante disabile grave
- presenza di altri figli da 0 a 3 anni di età
- presenza di altri figli da 3 a 10 anni di età
- orario di lavoro superiore a 35 ore settimanali
- orario di lavoro fino a 35 ore settimanali
- orario di lavoro fino a 20 ore settimanali
- studente: scuola superiore, università. ovvero iscrizione e frequenza a un corso regolare di studi. L'ufficio si riserva di valutare eventuali corsi di studio seguiti da persone di recente immigrazione.
- disoccupato da almeno 6 mesi
- lavoratore in mobilità (o cassa integrazione)
- condizione di inabilità al lavoro, permanente o temporanea (comunque superiore a sei mesi) con certificazione ASL;
- lavoratore autonomo (n. ore impegnate, il punteggio sarà parametrato alle tipologie di lavoro sopra descritte)
- condizione di cessazione non volontaria di occupazione, quali licenziamento, fallimento ecc. da meno di 6 mesi

7. Con successivo atto di Giunta verranno determinati i punteggi da attribuire a ciascun criterio.

8. A parità di punteggio verrà considerato criterio di priorità la data di nascita, a partire dai bambini nati prima.

9. Nel caso in cui due o più bambini abbiano la stessa età, per l'ammissione si procederà al sorteggio da effettuarsi dal Dirigente del Servizio o suo delegato e dai competenti uffici. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto verbale, disponibile in visione.

10. I gemelli vengono accolti, anche in presenza di un solo posto temporaneamente disponibile a condizione di non superare di più di una unità il numero di posti disponibili previsti per quel servizio, previa valutazione positiva degli uffici competenti.

11. Al termine della fase istruttoria, entro e non oltre 30 gg. dal termine delle iscrizioni, le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, contestualmente alla comunicazione scritta a ciascuna famiglia, per un periodo di giorni 15 consecutivi durante il quale è possibile presentare la documentazione integrativa richiesta dagli uffici competenti e presentare eventuali ricorsi scritti al Dirigente competente. Il Dirigente, esaminati detti ricorsi, provvederà ad accoglierli o respingerli, comunicando la relativa motivazione ai soggetti interessati, e conseguentemente provvederà all'approvazione definitiva delle graduatorie entro i cinque giorni consecutivi dal termine dei quindici giorni di cui sopra.

12. In base alla graduatoria, a ciascuna famiglia che ha presentato domanda verrà inviata risposta scritta individualizzata indicante:

- a) l'accoglimento della domanda in posizione utile all'ammissione al servizio e le relative richieste di certificazioni;
- b) l'accoglimento della domanda in lista d'attesa, precisando la posizione in cui è collocata;
- c) il non accoglimento della domanda precisandone la motivazione

13. Alle famiglie degli ammessi viene concesso un termine di dieci giorni per comunicare la propria accettazione o rinuncia al servizio

14. Sulla base delle graduatorie stilate i bambini vengono ammessi nei posti disponibili nei nidi prescelti secondo l'ordine di preferenza.

15. I bambini non ammessi al nido a seguito della approvazione della graduatoria vengono collocati in lista di attesa.

16. Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

17. La rinuncia all'ammissione al nido comporta la cancellazione dalle relative graduatorie, salvo diversa previsione nel bando annuale.

Articolo 6 - Contributo per la frequenza

1.La retta di frequenza costituisce una compartecipazione delle famiglie al costo del servizio nido d'infanzia.

2.Il pagamento della retta mensile è dovuto, indipendentemente dalla frequenza del bambino o dai giorni di effettiva erogazione del servizio.

3. Con delibera di Giunta Comunale annualmente verranno definiti:

- la quota di iscrizione;
- la retta di frequenza ivi compresa quella relativa alla frequenza del primo mese, nel quale avviene l'inserimento del bambino;
- le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie che fruiscono del servizio;

- eventuali riduzioni in presenza di particolari situazioni legate alla salute, al nucleo familiare.

Articolo 7 - Personale

1. Il personale operante nei nidi d'infanzia è composto da educatrici/educatori e collaboratrici/collaboratori:
 - a) il personale educatore concorre ai processi formativi della bambina e del bambino nella prima infanzia;
 - b) il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini e bambine, sia in relazione all'ambiente.
2. Il personale educativo è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio.
3. Le funzioni del personale ausiliario sono organizzate in modo da garantire - in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti - il servizio di ristorazione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino degli ambienti al termine dell'orario quotidiano di apertura.
4. È garantito annualmente l'aggiornamento del personale, sia educativo che ausiliario, addetto ai Servizi alla prima Infanzia. L'aggiornamento è da intendersi come un insieme di iniziative di formazione permanente, come riflessione sulle attività di innovazione e sperimentazione, come un diritto dovere degli operatori.
5. L'Amministrazione Comunale elabora il piano dell'aggiornamento annuale, in coerenza con il piano predisposto dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione.

Articolo 8 - Informazione e trasparenza sulla gestione dei servizi

1. I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla programmazione cittadina dei servizi dei nidi d'infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.

2. L'Amministrazione garantisce assicura la trasparenza nella gestione dei servizi e promuove la partecipazione delle famiglie alla definizione delle linee di indirizzo educative.

3. La comunicazione nido-famiglia avviene:

- a) attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei bambini;
- b) attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi;
- c) attraverso incontri di sezione;
- d) nell'ambito degli incontri degli organismi di partecipazione.

Articolo 9 - Organismi di partecipazione

1. Il nido d'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso gli organismi di partecipazione seguenti:

- a) Assemblea del nido;
- b) Consiglio del nido;

2. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 1 vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee di intervento, e ne viene verificata l'attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze

Articolo 10 - Assemblea del Nido

1.L'Assemblea del nido è costituita dai genitori di tutte i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte l'anno, di norma all'inizio e alla fine di ciascun anno educativo.

2.All'Assemblea partecipano gli operatori del nido e può sempre intervenire il Coordinatore pedagogico.

3.L'Assemblea del nido:

- a) elegge i propri rappresentanti al Consiglio del nido nella seduta di inizio d'anno;
- b) esamina e discute le linee generali della programmazione educativa del nido presentata dagli educatori e ne verifica la complessiva attuazione;
- c) propone incontri e contributi rivolti/finalizzati all'approfondimento di temi legati alle problematiche della prima infanzia e della famiglia.

4.L'Assemblea può articolarsi in gruppi, corrispondenti a sezioni o ad altre articolazioni, per approfondire insieme agli operatori tematiche generali e progetti di intervento, problematiche specifiche del gruppo o della sezione, e per avanzare proposte

Articolo 11 - Il Consiglio del nido

1.Il Consiglio del nido è composto da quattro rappresentanti dei genitori delle bambine e dei bambini ammesse/i e da due rappresentanti degli operatori del servizio e da un rappresentante del Comune.

2.Il Consiglio:

- a) esamina i programmi di attività del nido e propone le modalità di partecipazione dei genitori alla loro realizzazione;
- b) collabora all'organizzazione di iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
- c) avanza proposte ed esprime pareri sui progetti d'intervento che riguardino il nido e sulle modalità di attuazione;
- d) propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi emergenti nel servizio;
- e) relaziona all'Assemblea di fine anno sull'andamento del progetto educativo e partecipa alle verifiche richieste dall'Assemblea Annualmente il Comitato elegge, tra i genitori, il Presidente che presiede anche l'Assemblea e rappresenta il nido nei rapporti con l'esterno.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

2. La sua effettiva applicazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018 e si intendono abrogate le disposizioni comunali precedenti in materia.

3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.